



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 20 maggio 2020 n.85

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, in particolare, la necessità di disciplinare modalità di deposito e di notifica degli atti processuali mediante strumenti informatici atti a consentire l'ordinaria prosecuzione dei processi limitando gli spostamenti del personale giudiziario ed in generale gli ingressi e gli egressi dell'utenza e l'urgenza di provvedervi immediatamente considerata la particolare contingenza legata alla ripresa dell'attività giudiziaria del Tribunale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 18 maggio 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Art. 1 *(Finalità)*

1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (Coronavirus) sullo svolgimento dell'attività giudiziaria con il presente decreto - legge sono disciplinate modalità di deposito e di notifica degli atti processuali mediante strumenti informatici atti a consentire l'ordinaria prosecuzione dei processi limitando gli spostamenti del personale giudiziario ed in generale gli ingressi ed egressi dell'utenza.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto - legge i seguenti termini e espressioni assumono i seguenti significati:

- a) per "servizio elettronico di recapito certificato" o "SERC": il servizio elettronico definito all'articolo 8-bis del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46, così come introdotto all'articolo 4 del Decreto Delegato 26 luglio 2018 n. 92;
- b) per "domicilio digitale": l'indirizzo elettronico definito alla lettera 'e bis' dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato n. 46/2016, come aggiunto dall'articolo 2 del Decreto Delegato n. 92/2018;

- c) per “servizio tNotice”: il SERC individuato ed adottato dall’Amministrazione;
- d) per “raccomandata elettronica”: una singola trasmissione di dati tramite il servizio tNotice;
- e) per “ricevuta di accettazione”: un documento elettronico munito di contrassegno elettronico contenente l’attestazione riguardo:
 - i. alla data e l’ora di avvenuta presa in carico da parte del servizio tNotice;
 - ii. al domicilio digitale del mittente;
 - iii. al domicilio digitale del destinatario (o dei destinatari);
 - iv. ai contenuti della raccomandata elettronica.

Detta ricevuta è generata dal servizio tNotice ed è resa disponibile al mittente.

- f) per “avviso di giacenza”: avviso, depositato a mezzo di trasmissione di un messaggio di posta elettronica ordinaria, inviato al domicilio digitale di un destinatario di una raccomandata elettronica, contenente l’indicazione del mittente, del destinatario e dell’oggetto di una raccomandata elettronica in attesa di essere consegnata. L’avviso di giacenza contiene altresì le istruzioni per eseguire il ritiro della raccomandata elettronica cui è riferito.
- g) per “certificato postale forense”: un documento elettronico munito di contrassegno elettronico contenente l’attestazione riguardo agli eventi (con l’indicazione della data e dell’ora) occorsi ad una raccomandata elettronica quali: accettazione (o presa in carico), spedizione al destinatario, consegna (o tentativo di consegna) dell’avviso di giacenza, lettura dell’avviso di giacenza, consegna o mancata consegna. La consegna della raccomandata elettronica avviene esclusivamente a seguito dell’apposizione della firma per ricevuta (in via elettronica) da parte del destinatario o di persona da egli espressamente delegata.
- h) per “firma elettronica qualificata”: una firma elettronica come definita all’articolo 3, primo comma n. 12) del “Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE”;
- i) per “contrassegno elettronico”: una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento elettronico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. Esso costituisce uno strumento mediante il quale è possibile effettuare una verifica della corrispondenza della predetta rappresentazione al documento elettronico originale;
- j) per “atto nei procedimenti civili, amministrativi e penali” o “atto”: qualsiasi istanza, memoria, comparsa a fascicolo formata dal difensore e prodotta nell’ambito di procedimenti civili, amministrativi e penali ivi comprese le procedure concorsuali;
- k) per “documento”: qualsiasi atto o documento prodotto nell’ambito di procedimenti civili, amministrativi e penali a fini probatori nonché le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento di imposte giudiziali sugli atti processuali e le procure alle liti;
- l) per “atto giudiziario”: qualsiasi atto o provvedimento formato dal giudice;
- m) per “libero professionista”: l’avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- n) per “Amministrazione”: quanto definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

2. L’espressione “documento elettronico” di cui ai successivi articoli è utilizzata in luogo di quella di “documento informatico” di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b) della Legge 20 luglio 2005 n. 115.

Art. 3

(Deposito di atti e documenti mediante il servizio elettronico di recapito certificato)

1. Gli atti nei procedimenti civili, amministrativi e penali formati dai liberi professionisti e dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 8 novembre 2005 n. 156, come aggiunto dall’articolo 3 del Decreto Delegato n. 9/2020, possono

essere depositati, previa sottoscrizione con firma elettronica qualificata, presso la cancelleria mediante trasmissione a mezzo del servizio tNotice. Essi sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, agli atti formati su supporto analogico depositati in originale presso la cancelleria.

2. Il cancelliere procede alla estrazione di copia conforme analogica osservando le formalità di cui all'articolo 85 quater del Decreto Delegato n. 156/2005, come aggiunto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n. 9/2020, che viene inserita nel fascicolo processuale, di cui è parte integrante. Il cancelliere conserva l'originale secondo le modalità stabilite dal Dirigente dell'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e secondo modalità idonee a consentire l'archiviazione separata per ciascun procedimento e rispetto ad altri archivi in uso da parte della Pubblica Amministrazione.

3. La data e l'ora di deposito dell'atto in cancelleria trasmesso tramite invio a mezzo del servizio tNotice sono quelle individuate nella ricevuta di accettazione.

4. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), formati su supporto analogico, possono essere depositati presso la cancelleria tramite il SERC:

- a) previa conversione in uno dei formati previsti all'articolo 7;
- b) previa estrazione di copia conforme su supporto elettronico ai sensi dell'articolo 85 ter del Decreto n. 156/2005, come aggiunto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n. 9/2020, se detti documenti sono in possesso del difensore in originale. Tale modalità può essere adottata in alternativa a quella prevista alla lettera a). L'estrazione di copia conforme ai sensi della presente lettera b) deve contenere l'attestazione di perfetta conformità della copia all'originale, l'indicazione delle pagine o dei fogli di cui è composta la copia, la data di certificazione della copia e la sottoscrizione del notaio.

5. Il deposito di atti e documenti tramite il SERC si considera effettuato quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 7. Qualora il SERC generi un certificato postale forense di mancata consegna per cause non dipendenti dal mittente, il deposito tramite il SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto allegando la ricevuta di accettazione e il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione.

6. Quando ciò sia ritenuto necessario ai fini del giudizio, il giudice può ordinare o autorizzare che siano depositati in cartaceo gli atti e i documenti in possesso dell'avvocato su supporto analogico, già trasmessi in cancelleria tramite il servizio tNotice.

7. Ai fini del deposito degli atti con il servizio tNotice e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 dello statuto dell'ordine degli avvocati e notai di cui al Decreto 26 aprile 1995 n. 56, gli atti formati congiuntamente dall'avvocato forense e dall'avvocato sammarinese domiciliatario sono sottoscritti da entrambi con firma elettronica qualificata.

Art. 4

(Notifica di atti giudiziari mediante il servizio elettronico di recapito certificato)

1. Le notifiche degli atti giudiziari possono essere eseguite mediante il servizio tNotice, con il medesimo effetto delle notifiche a mano o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, ed in tal caso si applicano le disposizioni vigenti sulla compiuta giacenza. Tale modalità può essere adottata esclusivamente quando i destinatari sono liberi professionisti, l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione.

2. Resta salva la facoltà del giudice di disporre per comprovati motivi che l'atto sia notificato a mano o in altra forma consentita dalla legge.

3. L'ufficiale giudiziario procede alla estrazione di una copia conforme digitale, ai sensi dell'articolo 85 ter del Decreto n. 156/2005, così come introdotto all'articolo 4 del Decreto Delegato n. 9/2020, ed effettua la trasmissione al destinatario per mezzo del servizio tNotice.

L'adempimento di tale formalità è attestata nella relazione di notifica, corredata dalla relativa ricevuta di accettazione e dal certificato postale forense.

4. La data di ricevimento dell'atto notificato mediante il servizio tNotice coincide con la data di consegna della raccomandata elettronica recante l'atto giudiziario ed è quella attestata dal relativo certificato postale forense. In difetto di ricevimento per mancato ritiro della raccomandata elettronica da parte del destinatario, la data di ricevimento si intende quella della compiuta giacenza che, per i soggetti di cui al comma 1, è stabilita in tre giorni correnti.

5. L'ufficiale giudiziario ottenuta la ricevuta firmata dal destinatario ovvero del documento elettronico dal quale risulta il mancato ritiro decorso il periodo della compiuta giacenza, esegue una semplice riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense e li inserisce nel fascicolo processuale unitamente alla relazione di notifica.

6. L'ufficiale giudiziario si assicura che la riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense contenga anche il contrassegno elettronico.

7. L'ufficiale giudiziario conserva altresì la ricevuta di accettazione e il certificato postale forense nel loro formato elettronico secondo le modalità stabilite dal Dirigente dell'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e secondo modalità idonee a consentire l'archiviazione separata per ciascun procedimento e rispetto ad altri archivi in uso da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 5

(Disposizioni specifiche relative alle notifiche da eseguirsi nei processi amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 4, possono essere effettuate mediante il servizio tNotice anche le notifiche degli atti del processo amministrativo da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, tra libero professionista e Avvocatura dello Stato, e viceversa, e tra liberi professionisti.

2. Anche la notifica del ricorso amministrativo da eseguirsi a cura dei liberi professionisti nei confronti dell'Amministrazione può essere effettuata con la modalità prevista al comma 1.

Art. 6

(Notifiche ai Sindaci di Governo)

1. Limitatamente alle notifiche effettuate a mezzo servizio tNotice ai sensi del presente decreto - legge, i Sindaci di Governo si intendono domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato.

Art. 7

(Specifiche tecniche)

1. Gli atti e i documenti prodotti in forma di documento elettronico possono essere depositati in cancelleria o notificati esclusivamente nel formato indicato per la conservazione ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 5.1. (PDF – PDF A) del Decreto Delegato n. 9/2020.

2. Sono consentiti depositi e notifiche frazionati inserendo nella prima raccomandata elettronica un file con l'indice di tutti gli atti e documenti e facendo solo riferimento ad essa nei successivi invii.

3. E', altresì, consentito che, con l'invio di un'unica raccomandata elettronica, siano depositati in cancelleria o notificati al medesimo destinatario più atti e documenti riguardanti distinti procedimenti civili, amministrativi e penali.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more del completamento delle attività tecniche finalizzate alla predisposizione della generazione del certificato postale forense avente un periodo di compiuta giacenza pari a tre giorni, la data di ricevimento dell'atto notificato di cui all'articolo 4, comma 4, è quella del terzo giorno successivo alla data di accettazione della raccomandata elettronica contenente l'atto, come risultante nella relativa ricevuta di accettazione.
2. Sino a domenica 28 giugno 2020, i liberi professionisti e l'Avvocatura dello Stato possono depositare in cancelleria gli atti da produrre in giudizio tramite tNotice, anche qualora li abbiano formati in origine su supporto analogico e abbiano provveduto a trasmetterli con il SERC, previa estrazione di copia per immagine su supporto elettronico anche senza attestazione di conformità.
3. Le disposizioni del presente decreto - legge producono effetti a partire da lunedì 25 maggio 2020.
4. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto - legge, il Dirigente del Tribunale e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notati riferiscono al Segretario di Stato per la Giustizia sull'andamento dell'applicazione della presente disciplina, anche al fine di un eventuale ampliamento del novero degli atti di cui agli articoli 3 e 4 che potranno essere trasmessi con il servizio tNotice e firmati con firma elettronica qualificata.
5. È facoltà della Segreteria di Stato per la Giustizia dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto – legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini